

Elenco Trasmissione N. 14/91
 del 17 OTT. 1991



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GIGNESE
 PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Registro delle Deliberazioni N. 3789 di Prot.

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e soggetti privati.

L'anno millenovecentonovantuno addi dieci
 del mese di ottobre alle ore ventuno

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti	N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	DELLA TORRE Francesco	si		9	SCAPARDINI Mario	si	
2	ACETI Giulio	si		10	PALUMBO Mauro		si
3	ACETI Guglielmo	si		11	ACHILLI Alduino	si	
4	GIOVANETTI Tersiglio	si		12	MINZONI Giovanni Battista	si	
5	TAMBORINI Romano	si		13	D'ONOFRIO Giuseppe	si	
6	METELLI Giovanni Giuseppe	si		14	BERTONE Emiliano		si
7	GIOVANETTI Antonino	si		15	ACETI Mauro	si	
8	BONO Giuseppe	si					
Totale N.							

Assiste il Segretario Comunale sig. DEL REGNO Vincenzo

Il sig. DELLA TORRE Francesco, Sindaco, assunta la presidenza

e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segna-
 ta all'ordine del giorno:

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

IL PRESIDENTE

Informa l'assemblea che a seguito della richiesta di integrazioni da parte del Co.Re.Co., prot. n° 1978, della delibera di C.C. n° 10 del 31.05.1991 avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno predisporre una nuova bozza di regolamento che recepisce le indicazioni del Co.Re.Co. da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale; quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia discussione sugli articoli che compongono il regolamento;

Vista la legge n° 241/90;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità dell'atto ex art. 53 L. 142/90;

Con voti favorevoli n° 12 su n° 13 presenti e votanti e n° 1 astensione (Consigliere Aceti Mauro) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati composto da 23 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che la delibera n° 10 C.C. del 31.05.1991 si intende revocata.=====

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Capo I°
FINALITA'

ART. 1)

Con il presente regolamento il Comune determina i criteri per le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici e soggetti privati.

ART. 2)

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento oltre a costituire condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei benefici di cui all'articolo precedente da parte del Comune, ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 3)

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

ART. 4)

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 3) può essere richiesta gratuitamente da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

ART. 5)

L'organo competente è la Giunta Comunale.

La Giunta stabilisce con propria deliberazione, dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, la concessione e l'erogazione dai contributi in base alle richieste pervenute entro il 30 settembre dell'anno precedente nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La procedura prevista dal precedente comma non si applica agli interventi regolati dal 2° comma dell'art. 10.

ART. 6)

Le istanze per la concessione di contributi devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dallo art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n° 195 e dall'art. 4 della Legge

ART. 7)

La Giunta, tenuto conto degli obbiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, della risultanza dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

ART. 8)

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo dal bilancio di previsione, sono i seguenti:

- a) Turismo
- b) Sport e spettacolo
- c) Assistenza e sicurezza sociale
- d) Cultura ed informazione.

In caso di aumento di tali stanziamenti con delibera adottata dalla Giunta Comunale, nessuna erogazione può essere deliberata fino alla ratifica dell'atto della Giunta Comunale da parte del Consiglio Comunale.

ART. 9)

La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti nel Comune;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità;
- f) per iniziative e manifestazioni non comprese nel presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrono, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART.10)

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa la motivazioni e

l'onere complessivo da sostenere. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere previsto se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e, in caso affermativo, l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata. Di ciò il Sindaco riferisce alla Giunta che ne dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

ART.11)

Per gli enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di attività, manifestazioni ed iniziative.

Gli enti pubblici e privati che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART.12)

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che la Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità allo art. 32, 2° comma, lettere g, della legge 8 giugno 1990, n° 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo II°

SETTORI INTERVENTO

ART.13)

A sostegno dell'attività svolta dall'Associazione Pro Loco, regolarmente iscritta nell'apposito Albo provinciale, può essere concesso un contributo annuo d'importo non superiore ad 1/3 della somma stanziata nel capitolo dei benefici - sussidi del bilancio di previsioni.

L'erogazione avviene in due rate di pari importo:

- La prima entro il 1° trimestre dell'esercizio finanziario;

- La seconda entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo dell'attività annuale approvato dall'Associazione.

L'Associazione, per essere ammessa a beneficiare del contributo, deve, entro il 30 settembre di ogni anno, proporre il preventivo della attività da realizzare nell'anno successivo.

La prima rata, a partire dal 2° anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, non sarà erogata se in precedenza non fosse stato prodotto il consuntivo dell'anno precedente approvato.

E' data facoltà alla Giunta Comunale di erogare contributi aggiuntivi di importo non superiore al milione in caso di collaborazione diretta del Comune in singole manifestazioni.

ART.14)

Per il settore indicato alla lettera b) dell'art. 3) del presente regolamento, la Giunta può disporre la concessione dell'uso, anche gratuito, di impianti e strutture di proprietà comunale.

Ad incentivo dell'attività sportiva nel settore giovanile svolta da Società ed Associazioni riconosciute dalle rispettive federazioni, e che operano sul territorio comunale, può essere riconosciuta una sovvenzione di importo non superiore a due milioni.

La domanda di sovvenzione deve essere prodotta non oltre il 30 settembre, la stessa deve sufficientemente illustrare l'attività svolta nell'anno, indicare il numero dei giovani coinvolti, gli obbiettivi educativi, oltre che sportivi, che la società si propone.

ART.15)

E' prevista, per le attività promozionali e culturali, la possibilità di concedere il patrocinio del Comune per singole manifestazioni di particolare interesse mediante l'assegnazione di sussidi finanziari o targhe ricordo dell'importo non superiore a f 500.000=.

E' fatto obbligo all'organizzatore della manifestazione di segnalare sul materiale pubblicitario il patrocinio del Comune.

La richiesta di patrocinio deve pervenire al Comune in tempo utile perchè questa possa fruire di almeno 15 giorni di tempo per valutare la stessa.

L'erogazione della sovvenzione, se finanziata, avviene entro 30 giorni dall'avvenuta manifestazione.

Una volta assunto l'impegno di spesa, per l'erogazione non occorre può un atto deliberativo di liquidazione, è sufficiente, per l'Ufficio Ragioneria, un ordinativo di pagamento sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART.16)

Nei casi di soggetti indigenti può essere concesso dietro richiesta un buono viveri non superiore a f 150.000= mensili.

Lo stato di indigenza viene riconosciuto per tutte le famiglie che abbiano un reddito procapite al di sotto del minimo vitale e che non abbiano in uso beni mobili voluttuari e siano già in età pensionabile.

La richiesta deve essere preventivamente istruita dall'assistente sociale e dall'Ufficio di Polizia Urbana.

ART.17)

Per i bambini portatori di handicap che frequentano istituti specializzati, appartenenti a famiglia con reddito complessivo lordo inferiore a £ 30.000.000=, si riconosce un contributo sulle spese di viaggio pari al 40% del costo della benzina per chilometro.

ART.18)

Per gli anziani, in età pensionabile, in base alle disponibilità di bilancio, si prevede la possibilità di una contribuzione per soggiorni marini collettivi di importo non superiore al 75% del costo complessivo del soggiorno nei casi di reddito inferiore a lire 16.000.000=.

ART.19)

Può essere inoltre concesso un contributo una tantum non superiore a £ 1.000.000= annue per organismi anche privati che svolgono attività di carattere assistenziale e sociale.

La richiesta illustrativa anche dell'attività svolta deve pervenire non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART.20)

Per l'anno in corso, in via del tutto transitoria, è data facoltà alla Giunta Comunale di confermare i contributi erogati nello scorso esercizio con delibere di Giunta Comunale n° 214 del 31.08.1990 e n° 320 del 31.12.1990.

ART.21)

Tutti gli importi indicati nel presente regolamento verranno rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT.

ART.22)

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 solo per questo esercizio il termine del 30 settembre viene spostato al 30 novembre 1991.

ART.23)

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo di controllo regionale, diviene esecutivo.